

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Giugno 2009]

UNICO 2009 – PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO RISERVATA AI SOLI CONTRIBUENTI SOGGETTI A STUDI DI SETTORE

DPCM in corso di pubblicazione in G.U.

La **proroga interessa solo i contribuenti** tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in scadenza il prossimo 16 giugno 2009, **che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore** e che non hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare



superiore a 5.164.569 euro. Possono altresì beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

- i soci di società di capitali “trasparenti”,

che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti.

I nuovi termini previsti per i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno 2009 sono i seguenti:

- **entro il 6 luglio 2009**, senza alcuna maggiorazione;
- **dal 7 luglio al 5 agosto 2009**, con maggiorazione dello 0,40%.

I contribuenti che possono beneficiare della proroga in oggetto potranno posticipare alle nuove scadenze anche i versamenti relativi :

- ai **contributi** dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate INPS;
- al versamento del **diritto annuale** per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Per i **contribuenti estranei agli studi di settore**, per quelli soggetti ai parametri e per i contribuenti in regime dei minimi restano invece confermate le scadenze del 16 giugno ovvero del 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga non riguarda neppure i **sogetti IRES** che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2009 per effetto della data:

- di approvazione del bilancio (ad esempio le società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio 2008 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio le società di capitali con esercizio 1° luglio 2008 - 30.6.2009).

Resta inalterato il termine del 30 settembre 2009, previsto per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali. Nessun differimento, infine, per chi presenta Unico persone fisiche 2009 o Unico mini 2009 alla posta, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2009.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF del 10% dell'IRAP – ISTANZA DI RIMBORSO

Approvato il modello di rimborso - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 4.06.2009

Come noto, Il decreto "anticrisi" (articolo 6, comma 1, del decreto legge 29/11/2008, n. 185) ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale. La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP.

Con un provvedimento dello scorso 6 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello di rimborso** della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2008 per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP.

L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali, al 29.11.2008 non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso (generalmente i periodi d'imposta interessati sono: 2004-2005-2006 e 2007). Per calcolare l'ammontare del rimborso spettante si dovranno riliquidare le dichiarazioni dei redditi interessate. In pratica, si dovrà innanzitutto individuare l'IRAP pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi



CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per interessi o costi del personale (*Attenzione: per quanto riguarda gli acconti, l'importo da considerare per il calcolo della deduzione non può eccedere, come per il regime applicabile dal 2008, l'Irap effettivamente dovuta per l'esercizio*). Dopodiché, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'imponibile Ires o Irpef dell'anno interessato, deducendo dall'ammontare dichiarato originariamente il 10% dell'Irap pagata. Infine si dovranno quantificare le minori imposte (comprese le addizionali regionali o comunali all'Irpef) dovute a seguito del ricalcolo del reddito imponibile, di cui si chiede il rimborso. Relativamente agli esercizi chiusi in perdita, la deduzione calcolata comporta l'incremento dell'importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in periodi di imposta successivi già oggetto di dichiarazione, di ciò se ne dovrà tenerne conto nella stessa istanza. Qualora invece la perdita non fosse stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell'Irap dovrà essere esposto nel modello Unico 2009 (rettificando l'importo originario) e potrà dunque essere compensato dall'esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall'esercizio originario.

Termini e modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente **in via telematica**, utilizzando l'apposito modello.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, (da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate);
- tramite una società del gruppo, (qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario);
- tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti devono essere effettuate utilizzando il prodotto informatico denominato "*Rimborsodalrap*", reso disponibile sul

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione ai termini di presentazione dell’istanza di rimborso, occorre distinguere tra:

- i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non avevano ancora presentato istanza di rimborso;

- i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, avevano già presentato istanza di rimborso.

I termini di presentazione, stabiliti inizialmente nel provvedimento di approvazione del modello, sono stati opportunamente differiti. In particolare, **la presentazione del modello potrà essere effettuata a partire dal 14 settembre 2009** (anziché dal 12/6/2009), data nella quale sarà “aperto” il canale telematico, ed entro un termine differenziato (anch’esso differito) a seconda che il contribuente al 29 novembre 2008 abbia o meno presentato istanza di rimborso.

AGENTI DI COMMERCIO: POSSIBILE ESCLUSIONE DALL’IRAP

Corte di Cassazione SS.UU. - sentenze n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 12 maggio 2009



A seguito di alcune controversie concernenti l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso IRAP proposte da alcuni agenti di commercio e da un promotore finanziario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso quattro importanti sentenze che potrebbero collocare al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IRAP quegli agenti/promotori finanziari che esercitano la propria attività in assenza di “*autonoma organizzazione*”.

E’ bene ricordare che secondo l’Agenzia sussiste “*autonoma organizzazione*” quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:

- impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

- utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività (per quanto riguarda l’utilizzo di beni strumentali, ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione è stato osservato che la disponibilità degli stessi eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, rileva anche qualora questi non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo e a prescindere dal fatto che il loro costo sia stato già interamente dedotto).

Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza, anche gli agenti di commercio ed i promotori finanziari possono valutare se assoggettare il proprio reddito ad IRAP. **Qualora sia ritenuta sussistente un’autonoma organizzazione nella loro attività, l’IRAP sarà dovuta; in caso contrario si aprono tre strade:**

- già da quest’anno sarà possibile non compilare il modello IRAP e non versare l’imposta (sotto il profilo finanziario è probabilmente la scelta migliore, ma che espone il contribuente all’irrogazione di sanzioni);
- compilare e versare l’imposta e presentare istanza di rimborso (in questo caso si evita l’irrogazione di sanzioni ma ci si espone a tempi lunghi per il rimborso);
- presentare specifiche istanze di rimborso anche per gli anni pregressi.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA: IMMOBILI ADIACENTI

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 04.06.2009, n. 142/E



L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile acquistare un **immobile adiacente all’abitazione principale** usufruendo delle **agevolazioni “prima casa”**, a **patto che gli alloggi accorpatis vadano a costituire un’abitazione unica e non di lusso**. Per godere delle

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

agevolazioni “prima casa”, in ogni caso, il contribuente deve essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e, in particolare:

- l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza,
- il contribuente non deve essere titolare di altri diritti reali su immobili presenti nello stesso comune, diversi dall'abitazione da ampliare, e non deve aver usufruito delle agevolazioni “prima casa” per immobili diversi da quello oggetto di ampliamento.

PROFESSIONISTI: COMPENSI PERCEPITI A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 29.05.2009, n. 138/E



In risposta ad un interpello posto da un professionista, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione citata in epigrafe, ha affrontato la questione circa la corretta competenza temporale da riservare ad un **compenso incassato a mezzo di assegno circolare**. Come noto, l'art. 54 del Tuir stabilisce, al comma 1, che *“...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei **compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle **spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione**”***. Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta la norma richiamata adotta il c.d. "principio di cassa". L'applicazione di tale principio impone di individuare correttamente il “momento” in cui l’incasso si considera avvenuto e le spese sono sostenute. Nella fattispecie, (incasso a mezzo di assegno circolare) **l’Agenzia ha precisato che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna**

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta). Ad esempio, qualora per una prestazione professionale effettuata nel corso dell'anno 2009, il professionista emetta fattura in data 10/12/2009, a fronte della quale ha ricevuto un assegno circolare in data 30/12/2009 che ha versato sul proprio c/c bancario nell'anno successivo, in data 5/1/2010, il provento concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta 2009.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI APRILE 2009

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con comunicato del 15/5/2009, ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,8. **La variazione dell'indice**, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, **è pari al +1,0%.**

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

**Documento chiuso in redazione in data
16/06/2006**

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.